

## **RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE**

**Queste avvertenze sono valide in materia di recupero di crediti non tributari**

### **RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA**

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Alla Direzione si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

### **PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria:

- nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

### **SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO**

In caso di impugnazione è possibile presentare istanza in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", per chiedere la sospensione del pagamento.

Se la sospensione viene concessa, e successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.